



Regolamento del Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL)

(emanato con Decreto Rettorale n.278/2015 in data 30 giugno 2015)

in vigore dal 1° settembre 2015

INDICE

- Articolo 1 - Sede del Centro
- Articolo 2 - Natura, finalità e risorse
- Articolo 3 - Organi del Centro
- Articolo 4 - Consiglio del Centro
- Articolo 5 - Funzioni del Consiglio del Centro
- Articolo 6 - Direttore e Vice-Direttore del Centro
- Articolo 7 - Coordinatore Tecnico-Amministrativo del Centro
- Articolo 8 - Gestione amministrativa e contabile
- Articolo 9 - Modifiche del Regolamento
- Articolo 10 - Norme transitorie e finali

Articolo 1

Sede del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo è istituito il Centro Integrato Servizi Didattici ed E-Learning (CISDEL).

Articolo 2

Natura, finalità e risorse

1. Il CISDEL è la struttura d'Ateneo per il coordinamento dei seguenti servizi erogati dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo:

- 1) servizi per la didattica;
- 2) servizi di consulenza CLIL;
- 3) servizi per il blended learning;
- 4) servizi per l'e-learning;



- 5) servizi per l'apprendimento permanente.
2. Il CISDEL persegue le seguenti finalità:
- 1) I servizi per la didattica avranno come obiettivo la definizione di:
 - a) seminari di didattica universitaria per neo-docenti;
 - b) corsi di didattica metacognitiva e seminari sulle abilità di studio per studenti;
 - c) corsi di formazione didattica e professionale.
 - 2) I servizi di consulenza CLIL avranno come obiettivo la promozione di:
 - a) consulenza metodologica e supporto all'ambiente di apprendimento CLIL;
 - b) consulenza linguistica necessaria a realizzare gli obiettivi dei percorsi CLIL.
 - 3) I servizi per il blended learning avranno come obiettivo:
 - a) il supporto a docenti e studenti per tutti i corsi di studio dell'Ateneo;
 - b) la strutturazione e l'amministrazione del learning management system di Ateneo;
 - c) l'organizzazione delle attività di tutoring per il blended learning.
 - 4) I servizi per l'e-learning avranno come obiettivo:
 - a) il supporto a docenti e studenti dei corsi di studio on-line dell'Ateneo;
 - b) l'amministrazione del learning management system di Ateneo per i corsi di studio on-line;
 - c) l'organizzazione delle attività di tutoring per l'e-learning.
 - 5) I servizi per l'apprendimento permanente mireranno a:
 - a) rendere sistematica l'offerta formativa non curriculare;
 - b) definire ambiti di apprendimento non formale in collaborazione con ordini professionali;
 - c) certificare le conoscenze acquisite nei suddetti ambiti.
3. Per il raggiungimento di tali finalità, il Centro dispone di:
- a) personale tecnico-amministrativo, attrezzature e spazi assegnati dall'Ateneo;
 - b) attrezzature e spazi mutuati dai Dipartimenti dell'Ateneo;
 - c) esperti linguistici e collaboratori con competenze didattiche ed informatiche;
 - d) una dotazione annuale assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
 - e) entrate derivanti da contributi di Ministeri ed enti pubblici e privati, donazioni, contratti, convenzioni, progetti di ricerca nazionali ed internazionali, nonché dalla commercializzazione di materiali didattici originali e nuovi strumenti informatici di supporto alla didattica.

Articolo 3

Organi del Centro

1. Gli organi del Centro sono:
 - a) il Consiglio del Centro;
 - b) il Direttore del Centro.

Articolo 4

Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro è composto da:
 - a) Direttore del Centro;



- b) Vice-Direttore del Centro;
 - c) Coordinatore Tecnico-Amministrativo del Centro;
 - d) un membro designato da ciascun Dipartimento tra i professori e ricercatori di ruolo afferenti;
 - e) un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli Studenti.
2. In caso di dimissioni o decadenza per qualunque motivo di uno o più componenti designati, si provvede ad una nuova designazione entro 30 giorni dalla data di accettazione delle dimissioni o di accertamento della decadenza.
3. Il Consiglio del Centro è nominato con Decreto del Rettore e dura in carica tre anni.
4. Il Consiglio del Centro è presieduto dal Direttore del Centro, che lo convoca in via ordinaria almeno due volte l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità. Il Consiglio del Centro è inoltre convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri.
5. Le sedute del Consiglio del Centro sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati; il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, il Direttore del Centro deve procedere ad una nuova convocazione.
6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge richieda maggioranze qualificate. In caso di parità, prevale il voto del Direttore del Centro.

Articolo 5

Funzioni del Consiglio del Centro

1. Il Consiglio del Centro ha poteri di indirizzo generale sull'attività del Centro. In particolare:
- a) approva la programmazione annuale delle attività, sulla base delle richieste di servizi pervenuti al Centro, come pure il piano finanziario e il bilancio preventivo, da trasmettere agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo;
 - b) approva il bilancio consuntivo e una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, da trasmettere agli uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo;
 - c) formula al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione proposte per il potenziamento dei servizi erogati dal Centro;
 - d) formula al Consiglio di Amministrazione proposte relative all'organico del personale del Centro e ai successivi adeguamenti derivanti dal mutare delle esigenze.

Articolo 6

Direttore e Vice-Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro è nominato con decreto del Rettore, previo parere del Consiglio di Amministrazione, tra i professori di ruolo dell'Università.
2. Il Direttore del Centro dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Il Direttore del Centro:
- a) dirige le attività svolte dal Centro e dà attuazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio del Centro;
 - b) convoca e presiede il Consiglio del Centro;



- c) è responsabile dell'impiego del personale e dell'erogazione dei servizi del Centro;
 - d) presenta al Consiglio del Centro la programmazione annuale delle attività e delle spese e il bilancio consuntivo, nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno precedente;
 - e) in caso di urgenza può adottare i provvedimenti necessari, che dovranno essere sempre sottoposti al Consiglio del Centro per la ratifica nella prima riunione successiva.
4. Il Direttore del Centro nomina un Vice-Direttore tra i professori di ruolo dell'Università, che lo sostituisce in caso di assenza e di legittimo impedimento. Il mandato del Vice-Direttore coincide con quello del Direttore del Centro.

Articolo 7

Coordinatore Tecnico-Amministrativo del Centro

1. Il Coordinatore Tecnico-Amministrativo del Centro è nominato dal Direttore Generale dell'Ateneo, su proposta del Consiglio del Centro, tra il personale di categoria D o superiore dell'area amministrativa-gestionale o dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati in servizio presso il Centro.
2. Il Coordinatore Tecnico-Amministrativo del Centro è responsabile del supporto tecnico dei servizi e della gestione amministrativa del Centro. Collabora inoltre con Direttore e Vice-Direttore nell'attività di progettazione finalizzata al miglioramento e all'innovazione dei servizi erogati dal Centro così come al reperimento di fondi nazionali ed internazionali.

Articolo 8

Gestione amministrativa e contabile

1. La gestione amministrativa e contabile del Centro è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 9

Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche del presente Regolamento, proposte dal Consiglio del Centro con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Articolo 10

Norme transitorie e finali

1. Nelle more dell'assegnazione al Centro di un'unità di personale di categoria D o superiore a cui attribuire il ruolo di Coordinatore Tecnico-Amministrativo, il Consiglio del Centro è validamente costituito anche in assenza del Coordinatore Tecnico-Amministrativo.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Ateneo, del Regolamento Generale d'Ateneo e del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.